

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1108)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MARZI, TIBERI, SCARDACCIONE, PALA,
LOMBARDI e TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1970

Estensione delle norme della legge 27 luglio 1967, n. 622, concernente l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, alle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — La fondamentale esigenza di porre in essere una moderna organizzazione economica dei produttori agricoli, secondo le indicazioni del Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70 (legge 27 luglio 1967, n. 622), ha trovato per ora il necessario quadro giuridico soltanto nel settore ortofrutticolo, anche come riflesso della regolamentazione della CEE per tale settore.

Ogni giorno di più si evidenziano i gravi inconvenienti derivanti dalla carenza di una analoga normativa per gli altri prodotti agricoli, il che pone i produttori del nostro Paese in forte situazione di inferiorità nei

riguardi degli altri cinque Paesi ed in particolare della Francia.

Durante la precedente legislatura, la Commissione dell'agricoltura licenziò in argomento un testo per l'esame in Aula, ma il termine della legislatura medesima impedì l'ulteriore *iter* della iniziativa.

Pertanto con la riserva di predisporre, in base all'esperienza che potrà maturarsi, un più organico complesso di norme si ritiene molto conveniente estendere intanto a tutti i prodotti agricoli la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante « Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli », per quanto applicabile.

Si è pertanto predisposto un disegno di legge, composto di un articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Le norme di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, concernente l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono estese alle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti agricoli, in quanto applicabili.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.